

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**Azienda Sanitaria Locale N°5 ORISTANO**

Reg. n° _____ del _____

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI
PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI
ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D. LGS.
114/1998.**

TRA

la Azienda U.S.L. n° 5 di Oristano, con sede legale
in Oristano, Via Carducci n° 35, C.F. e P. IVA
00681110953), all'uopo rappresentata dal Direttore
Generale p.t. **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi
(Belgio) il 13/05/1959,

E

la Impresa individuale **Coccolandia di Cocco Rita**,
con sede legale in **Cagliari - Via Molise n° 6/A**,
C.F. CCCRTI60R54A655R P. IVA. 02796380927, iscritta
al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio di Cagliari al n° 229466, il cui esercizio
commerciale denominato **Coccolandia di Cocco Rita**, è
ubicato in Via Molise n° 6/A - 09127 - Cagliari,
all'uopo rappresentata dal Titolare firmatario
Sig.ra Rita Cocco, nata a Baressa (OR) il
14/10/1960,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D. Lgs. 114/1998.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta **Coccolandia di Cocco Rita** si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso

definiti nei provvedimenti regionali: D. RAS n° 36167/4 del 10/10/2001, ai sensi del D.M. N° 279/2001 e D.G.R. N° 26/15 del 06/05/2008 e Piano Sanitario Regionale 2006/2008, nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL (Vedi linee guida allegate alla presente Convenzione);

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno **10** di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 - RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta **Coccolandia di Cocco Rita** assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui vengain possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera Raccomandata A.R..

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta **Coccolandia di Cocco Rita** ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo Raccomandata A.R., la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto

convenzionale.

In ogni caso si prevede che la ASL di Oristano possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con Raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo el condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta/Società dell'Art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Oristano.

ART. 7 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la ASL di Oristano

Per la Ditta

Il Direttore Generale

Il Legale rappresentante

Dr. Mariano Meloni

Rita Cocco
